SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. **67**.

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;

Visto altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici dì livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Visto l'articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi presso l'IPSEMA, l'ISPESL, l'IPOST e l'ENAM siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale si è proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabiliz-

zazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, che dispone una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto l'art. 21, comma 5, lettera *b)*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi presso l'INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, fg n. 321, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 23-*quinquies* che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere *a)* e *b)* la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 10-*ter*, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed all'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013;

Visto il richiamato articolo 2, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi di tale facoltà;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Sezione I
DIPARTIMENTI DEL MINISTERO

Art. 1.
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del 1999". Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;

b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) Dipartimento delle finanze;

d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

3. Operano nell'ambito del Ministero la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e l'Organismo indipendente di valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in uffici dirigenziali non generali.

Art. 2.

Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".

3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

Art. 3.

Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica e Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità

1. E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilità e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attività e delle metodologie e di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.

3. È istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità. Il Comitato è presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonchè, ove invitati, dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è assicurato dal Dipartimento delle Finanze.

4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.

Capo II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Sezione I

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Art. 4.

Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorità indipendenti; analisi del rischio, elaborazione delle politiche e definizione della regolamentazione (e degli strumenti attuativi) in ambito internazionale, comunitario e nazionale, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario da parte della criminalità e per tutelarne e promuoverne l'integrità e la sicurezza;

e) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; garanzie pubbliche; monetazione e carte valori;

f) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

g) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico:,

h) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

i) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;

b) Direzione II - debito pubblico;

c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;

d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;

e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

f) Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformità con la normativa UE;

g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;

h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico.

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per guarito riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma l, lettere *a)* e *c)*, nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale.

6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonché un corpo di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale del tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *h)*.

Art. 5.

Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria;

b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali, nonché sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione e di valutazione delle policy;

c) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;

d) rapporti con le istituzioni dell'UE c con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, rispettivamente artt. 44 e seguenti e art. 5, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;

c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;

d) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali, con o senza garanzie dello Stato;

e) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) affari economici e finanziari europei e internazionali;

b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G8, il G20;

d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;

e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;

f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;

g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo.

4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

b) rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;

c) vigilanza sulle fondazioni bancarie e sulle altre fondazioni vigilate dal Ministero;

d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia;

e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati;

f) regolamentazione e politiche del settore finanziario nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio, ivi incluse le misure relative ad educazione e inclusione finanziaria;

g) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilità del sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione, falsificazione dell'euro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate;

b) monitoraggio sull'attuazione della normativa di competenza, ivi comprese le attività sanzionatone e il relativo contenzioso;

c) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria;

d) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

e) cooperazione con la Guardia di finanza nelle materie di competenza.

6. La Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformità con la normativa UE - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia e delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici;

b) garanzie pubbliche;

c) concorrenza e aiuti di Stato, analisi di conformità dei provvedimenti di competenza con la normativa UE, precontenzioso e contenzioso UE;

d) concessioni, convenzioni e contratti di servizio; analisi, per quanto di competenza, della disciplina e dei profili di regolazione economica e tariffaria in materia di infrastrutture e dei contratti di servizio dello Stato;

e) interventi, per quanto di competenza, in materia di calamità naturali;

f) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

g) monetazione e relativi rapporti con Banca d'Italia, Commissione europea e Banca centrale europea; convenzioni monetarie con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;

h) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

i) indennizzi per i beni perduti all'estero;

l) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

b) esercizio dei diritti dell'azionista;

c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;

d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione di politiche di razionalizzazione e valorizzazione dell'attivo pubblico con esclusione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

b) individuazione e analisi di strumenti normativi aventi ad oggetto procedure di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale pubblico;

c) coordinamento con le amministrazioni cui è affidata la gestione diretta di componenti dell'attivo dello Stato con particolare riferimento a beni immobili, crediti e concessioni;

d) coordinamento con altri enti pubblici per la definizione di iniziative e programmi di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico di enti pubblici diversi dallo Stato, che abbiano interesse e rilevanza generale;

e) gestione delle attività connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni immobili — ivi comprese operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di investimento - promosse o realizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

f) rilevazione e monitoraggio delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, anche ai fini della elaborazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato.

Art. 6.

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento,

2. Il Consiglio è composto da sedici membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.

3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.

4. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico è composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Sezione II

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Art. 7.

Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del consuntivo economico;

c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;

f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizznzione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;

i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *g)* e *h)*;

m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:

a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;

b) Uffici centrali del bilancio;

c) Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

a) Ispettorato generale di finanza;

b) Ispettorato generale del bilancio;

c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

d) Ispettorato generale per gli affari economici;

e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

g) Ispettorato generale per la spesa sociale;

h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato;

i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

l) Servizio studi dipartimentale.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attività del suo ufficio.

6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *p)* del presente articolo.

Art. 8.

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero, nonché sul sistema delle Ragionerie;

b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie;

c) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

e) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi autorizzati;

f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

h) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

i) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

l) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;

m) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonché del budget economico;

b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;

c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilità, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;

d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;

e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;

f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attività delle medesime amministrazioni pubbliche.

3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico sì articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonché di quelle relative al trasferimento di personale in attuazione del federalismo.

4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo monitoraggio;

b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;

c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;

d) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

f) attività di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attività prelegislativa di competenza del Dipartimento.

5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

b) monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;

c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;

d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;

e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera *g)* e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;

f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;

g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;

h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;

i) attività di supporto all'attuazione del federalismo.

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;

b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;

d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;

e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;

f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.

7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;

b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;

d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;

e) attività concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.

8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle attività informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonché di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;

c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

d) attività di consulenza in materia informatica.

9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di contabilità pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;

c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica.

10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;

c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica al coordinamento dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;

d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;

e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;

f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;

g) analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;

h) analisi e studi in materia di contabilità e bilancio ambientale.

Art. 9.

Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è costituito da:

a) Uffici centrali del bilancio;

b) Ragionerie territoriali dello Stato.

Art. 10.

Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

1) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali

2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali del bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.

3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unità previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;

b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;

c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai lini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

h) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilità ed alla tenuta del conto del patrimonio;

l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11.

Incarichi specifici previsti dall'ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresì, al coordinamento e all'indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

Sezione III

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Art. 12.

Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;

b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e comunitario, in relazione alle quali svolge attività di monitoraggio, analisi e studio finalizzata all'elaborazione normativa; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

f) verifica della congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;

h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei servizi erogati.

i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate; svolge attività di supporto al Ministro in ordine alla relazione annuale prevista dall'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000 n. 212;

l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

m) comunicazione istituzionale della fiscalità, in relazione alla quale: svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, curando la comunicazione relativa all'entrate tributarie e alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale;

n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e regole

per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;

o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario;

p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività di studio, analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *p)*, del presente articolo.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;

d) Direzione relazioni internazionali;

e) Direzione sistema informativo della fiscalità;

f) Direzione della giustizia tributaria.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale delle Finanze è assegnato al dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il supporto tecnico alle attività del Comitato permanente di cui all'art 3, comma 3, del presente Decreto.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.

Art. 13.

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *m)*. A tali fini, la direzione:

a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;

b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;

c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;

d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;

e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;

f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;

g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;

h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *m)*. A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:

a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;

b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;

d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;

e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle auto-

nomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, la Direzione:

a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;

b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;

c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;

d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per l'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;

e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;

f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.

h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscali.

4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *h)*, *i)* e *l)*:

a) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;

b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;

c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;

d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse;

e) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;

f) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento;

g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;

h) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al comma 1, lettera 1), dell'art. 12 del presente Decreto;

l) predispone la relazione annuale sull'attività del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:

a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;

c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;

d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;

e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;

f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;

g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi.

6. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i)* e *n)*. A tali fini, la Direzione:

a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità e svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;

b) coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;

c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo dell'informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;

d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per l'interoperabilità con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

f) gestisce l'informatica e i siti dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l'applicabilità delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica.

7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *o)*, le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione automatizzata dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;

b) provvede alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite; effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;

c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonché i casi in cui non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissione Tributarie;

d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme in materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione;

e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante;

f) svolge attività di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;

g) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;

h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda il processo tributario, nonché del contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo unificato nel processo tributario.

Sezione IV

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 14.

Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa

l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;

b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;

e) cura dei rapporti amministrativi con le società di cui all'art. 4, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la società di cui all'art. 4, comma 3-*bis* del citato decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;

f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: svolge nei confronti dell'utenza le attività di promozione della conoscenza dell'attività del Ministero, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; coordinamento di eventi e manifestazioni;

g) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.

2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;

c) Direzione del personale;

d) Direzione della comunicazione istituzionale;

e) Direzione dei servizi del Tesoro.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale nonché un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, sullo scarto di atti d'archivio nonché per le verifiche eventualmente delegate dal Capo Dipartimento e da altre strutture del Ministero. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3 lett. *d)*, controllo di gestione, relazioni sindacali e coordinamento del corpo ispettivo.

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

Art. 15.

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero, ivi comprese le Commissioni tributarie: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto

di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata, procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio.

2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le altre Amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 in materia di sistemi informativi; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento ivi inclusi quelli relativi al, sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma razionalizzazione acquisti; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati.

3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero, incluso il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie: elaborazione e definizione delle politiche del personale; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonché organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale anche dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.

4. La Direzione della comunicazione istituzionale svolge le seguenti funzioni: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attività di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento di eventi e manifestazioni; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; gestione della biblioteca storica; gestione del Portale web del Ministero; sviluppo e gestione della Intranet interdipartimentale; gestione delle attività di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati ed informazioni sulle attività di customer satisfaction; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale con riferimento all'area ex Tesoro.

5. La Direzione dei servizi del tesoro svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della monetazione; adempimenti connessi all'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ed all'art. 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per quanto di competenza del Ministero; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi già di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attività su delega di altri dipartimenti.

Capo III

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 16.

Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo personale dipende unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.

Art. 17.

Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Le ragionerie territoriali dello Stato svolgono, su base provinciale o interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.

Art. 18.

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è definita l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 5, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 35.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E DI PERSONALE

Art. 19.

Dotazioni organiche

1. Ai sensi del dPCM 25/10/2012 emanato in attuazione dell'art. 23-*quinquies* comma 1 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.

Capo V

NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la gestione del Portale web del Ministero è curata dalla Direzione della comunicazione istituzionale.

Art. 21.

Norme finali ed abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 60

Allegato 1

Tabella organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	1
Dipartimento del tesoro	10
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	33
Dipartimento delle finanze	8
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi	6
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1
Totale	**59**

Dirigenti di seconda fascia	**573***

* Non sono compresi gli 8 posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui 7 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali ed 1 presso l'AGEA).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle Premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 87 della Costituzione:

"87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica."

Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n. 10.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"

è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo del comma 359 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

"359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito."

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, abrogato dal presente decreto, recava "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:

"Art. 4. Differimento e proroga di termini

In vigore dal 29 dicembre 2011

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato al 31 ottobre 2008. Considerata l'impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell' articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

In vigore dal 22 agosto 2008

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;

b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

c) gli articoli 2, comma 1, lettera *d)*, e 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

d) gli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1."

Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi

In vigore dal 28 febbraio 2010

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione."

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.

Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 41 del citato decreto-legge n. 207 del 2008:

"10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Si riporta il testo del comma 8 bis dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:

"8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, appor-

tando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74."

Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71.

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale."

Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Individuazione della data dell'avvio delle funzioni del nuovo assetto territoriale e rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica" è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 44.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 recante "Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010" è

pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2011, n. 23.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2011, n. 252.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 138 del 2011:

"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009."

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 :

"5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:

a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;

b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza."

Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti" è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 2012, n. 205, S.O.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 23 quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"Art. 23-*quinquies* Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali

In vigore dal 1 gennaio 2013

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione

delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-*quater* del presente decreto.

1-*bis*. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-*ter*. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità è trasferita, con il relativo assetto organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7."

Si riporta il testo dei commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Commi 1-9 (*Omissis*)

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche

a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*bis*. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-*quinquies*, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Commi 10-*quater* – 20-*quinquies* (*Omissis*)"

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 recante "Individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza" è pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2013, n. 39.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi" è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2012, n. 39.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni:

"23. Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali."

Per il riferimento al testo del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni:

"3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6."

Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

"5. I dipartimenti.

1 – 2. (*Omissis*)

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. (*Omissis*)

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. (*Omissis*)"

Note all'art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 44 e seguenti e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico:

"44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;

d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni."

"45. Conferimenti al Fondo.

1. Sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;

e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;

g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.

3. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

"46. Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato.

1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:

a) per il caso previsto alla lettera *a)* dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;

b) con riferimenti alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *g)* dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria».

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6."

"47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati nè negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito.

2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi."

"5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero.

2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma.

4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'àmbito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

6. Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.

6-*bis*. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6.

7. (abrogato)

8. Il conto non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

9. (abrogato)"

Note all'art. 7:

Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre 2002, n. 209.

La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" è

pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

Note all'art. 8:

Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 si vedano le note all'art. 7.

Il Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che comprende gli articoli da 58 a 62 cita:"Titolo V

CONTROLLO DELLA SPESA".

Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987:

"5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748."

Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successive modificazioni ed integrazioni recante "Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile" è

pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 282.

Note all'art. 10:

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137):

"3. Disposizioni transitorie e finali.

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;

b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;

c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario è integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso è gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non più di una volta, è stabilita in tre anni. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera:

1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente;

2) per gli incarichi in corso non può essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;

3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;

4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio];

e) La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita;

f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;

g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera *d)* del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera *f)* del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale."

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94):

"3. Presso ciascun ufficio centrale del bilancio è costituita una Conferenza permanente della quale fanno parte rappresentanti dell'ufficio centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione interessata. La Conferenza contribuisce ad assicurare, ferme restando le rispettive funzioni, il più efficace esercizio dei compiti in materia di programmazione dell'attività finanziaria, di monitoraggio finanziario dell'attuazione delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti, delle funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative nel settore di pertinenza dell'ammi-

nistrazione. A tal fine la Conferenza elabora in sede tecnica metodologie e criteri di valutazione dei costi e degli oneri finanziari sulla base della specifica disciplina del settore e può compiere, a fini istruttori, le valutazioni relative ai provvedimenti che le sono sottoposti, con particolare riguardo alle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468."

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

"2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni."

Per il riferimento al Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note all'art. 8.

Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Per il riferimento al decreto-legge n. 194 del 2002 si vedano le note all'art. 7.

Si riporta il testo del comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

"470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura."

Note all'art. 11:

Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali."

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni:

"60. Controlli sulle agenzie fiscali.

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo."

Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente):

"13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso."

La citata legge n. 212 del 2000 è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

In vigore dal 26 maggio 1998

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità."

Si riporta il testo dei commi da 194 a 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;

2) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

3) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera *g)*, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

b) la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

«*a)* alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera *h)*».

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari."

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 recante "Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012, n. 202, S.O.

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 60 del decreto n. 300 del 1999 si vedano le note all'art. 12.

Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

"59. Rapporti con le agenzie fiscali.

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società."

Per il riferimento al testo del comma 13 dell'articolo 13 della legge n. 212 del 2000 si vedano le note all'art. 12.

Si riporta il testo dei commi 56 e 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le

basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità, delle cui banche di dati è comunque contitolare, funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56."

La legge 24 marzo 2001, n. 89 recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile" è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.

Note all'art. 14:

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Si riporta il testo dei commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 95 del 2012:

"3-*bis*. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.

3-*ter*. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi."

La legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.

Si riporta il testo del comma 1-*ter* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 40 del 2010:

"1-*ter*. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell' articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-*bis* dell' articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di di Stato non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero."

Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010:

"25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma."

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997:

"4. Gestione unificata delle spese strumentali.

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza."

Per il riferimento al decreto legislativo n. 414 del 1997 si vedano le note all'art. 7.

Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000):

"26. Acquisto di beni e servizi.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti."

Si riporta il testo dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

"58. Consumi intermedi.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo."

Per il riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano le note alle premesse.

Si riporta il testo del comma 450 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni:

"450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento."

Per il riferimento al testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 si vedano le note all'art. 13.

Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 150 del 2000:

"11. Programmi di comunicazione.

1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe."

Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 89 del 2001:

"3. Procedimento.

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o

estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-*ter*.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili."

Si riporta il testo dei commi 1224 e 1225 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze».

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente comma."

Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.).

Si riporta il testo del comma 810 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:

"810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

5-*ter*. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12» (392);

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito»;

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-*bis* e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa»;

g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione»"

Note all'art. 17:

Per il riferimento al testo del comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010 si vedano le note all'art. 13.

Note all'art. 18:

Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano le note alle Premesse.

Note all'art. 19:

Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 e al comma 1 dell'articolo 23 quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012 si vedano le note alle Premesse.

13G00110

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2013.

Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)»;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2013, per il periodo d'imposta 2012, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2012;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2013 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

13A05268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° giugno 2013 e scadenza 1° dicembre 2013.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.950.711.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° giugno 2013 e scadenza 1° dicembre 2013;

Vista la lettera n. 0516267/13 del 29 maggio 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° giugno 2013, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dello 0,42%, relativamente alla undicesima cedola, di scadenza 1° dicembre 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore: CANNATA

13A05140

DECRETO 6 giugno 2013.

Modalità relative alle deduzioni delle erogazioni liberali di cui all'articolo 24 della legge 30 luglio 2012, n. 127, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 2012, n. 127, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, della citata legge n. 127 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 che siano destinate alle attività di religione o di culto nonché al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;

Visto il comma 3 del medesimo art. 24 della citata legge n. 127 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

1. Le erogazioni liberali in denaro destinate alle attività di religione o di culto nonché al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, versate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni,

in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale.

2. In caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni su appositi stampati predisposti e numerati da detto ente e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale.

3. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

Roma, 6 giugno 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A05217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 5 giugno 2013.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare e catasto dell'Ufficio provinciale di Rieti - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
LAZIO - TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-*quater*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale l'Agenzia del territorio è stata incorporata all'Agenzia delle entrate;

Vista la nota prot. 1779 del 13 maggio 2013 con la quale l'Ufficio provinciale di Rieti - Territorio ha comunicato che il giorno 10 maggio 2013 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 si è verificata l'interruzione dell'attività lavorativa presso i Servizi Pubblicità Immobiliare e Catasto a causa dell'evacuazione dello stabile, sede dell'Ufficio, per un allarme bomba;

Vista la nota prot. n. 3790 del 22 maggio 2013 della Direzione regionale Lazio - Territorio, inviata al Garante del contribuente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 499 U/G del 23 maggio 2013 con la quale il Garante del contribuente della regione Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Rieti - Territorio;

Determina

l'accertamento del mancato/irregolare funzionamento dei Servizi Pubblicità Immobiliare e Catasto dell'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Rieti - Territorio per il giorno 10 maggio 2013 dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore regionale: BELFIORE

13A05138

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 23 aprile 2013.

Approvazione del conto finanziario. (Decreto n. 3/2013).

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2011 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112" ed, in particolare, l'art. 18 relativo all'approvazione del conto finanziario;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2012 approvato in data 15 ottobre 2012;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2012 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 16 aprile 2013;

Decreta:

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2012, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2013

Il Garante: SPADAFORA

ALLEGATO

CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2012

RELAZIONE

1. Premessa

La legge 12 luglio 2011, n.112 ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in attuazione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione laddove recita "La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Con l'istituzione dell'Autorità si è, inoltre, data attuazione alla normativa sovranazionale in materia di infanzia e adolescenza (Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 e, a livello europeo, Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77), che impone agli Stati aderenti la costituzione di organismi nazionali di garanzia istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti con concrete funzioni propositive e consultive anche su progetti legislativi in materia.

Le competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza definite dall'articolo 3 della legge n. 112/2011 si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, costituito da una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti presenti sul territorio italiano.

L'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, ha il compito di creare sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo con le Istituzioni e gli organismi pubblici preposti, anche a livello europeo ed internazionale, alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante ovvero la struttura organizzativa attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da *"dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità… di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante".*

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che *"le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante".*

La predetta disposizione aggiunge anche che *"ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Sul piano finanziario, l'articolo 5 precisa, al comma 3, che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio *"sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

La medesima norma aggiunge, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo in piena autonomia finanziaria ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

In attuazione del comma 2 del citato articolo 5 è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112", il cui iter di formazione si è concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore dell'atto, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.228 del 29 settembre 2012.

Come rappresentato nella Nota illustrativa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, al punto B), il dilatarsi dei tempi dell'iter regolamentare ha inevitabilmente inciso sulla programmazione finanziaria dell'esercizio nonché sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorità garante, in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento di organizzazione e contabilità l'Autorità ha potuto disporre, *stricto iure*, delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per il funzionamento dell'Ufficio.

Nelle more dell'emanazione del Regolamento, l'Autorità ha, tuttavia, iniziato ad operare e a definire l'organizzazione dell'Ufficio.

E' stata individuata, in primo luogo, la sede legale dell'Autorità: in attuazione dell'art.5 della legge n.112/2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha messo a disposizione alcuni locali dell'edificio di via della Ferratella in Laterano n. 51.

Nel contempo è stato individuato, nell'ambito della pubblica amministrazione, il personale in possesso degli specifici requisiti professionali prescritti dalla legge istitutiva, da assegnare all'Ufficio mediante il procedimento di comando obbligatorio.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento, l'attività svolta è stata necessariamente limitata alla "ordinaria amministrazione" e agli interventi ritenuti assolutamente <u>indifferibili</u> per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e per l'esigenza del suo "posizionamento" e stabile inserimento nel panorama istituzionale italiano.

Già a distanza di pochi giorni dalla nomina del Garante, nei primi mesi del 2012, è stata organizzata una serie di incontri istituzionali con rappresentanti delle alte cariche dello Stato e delle Istituzioni, sono state instaurate opportune sinergie con il Parlamento e in particolare con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Sono stati avviati i primi contatti con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza già istituiti da alcune Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, convocando più volte la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n.112/2011, al fine di condividere linee d'azione e strategie comuni, attraverso lo scambio di esperienze e buone prassi.

Per rispondere alle molteplici sollecitazioni e richieste provenienti dalle associazioni ed organizzazioni di settore, così come dai singoli cittadini, sotto il coordinamento del Garante sono stati organizzati incontri e tavoli di lavoro sui temi di maggiore attualità (giustizia minorile, minori di origine straniera, affidamento e adozione, pedofilia e pedopornografia ecc.).

Sul piano delle relazioni europee ed internazionali, sono stati avviati i contatti con la Rete europea dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza (ENOC) al fine di "accreditare" formalmente il Garante italiano presso il network europeo.

Il 18 aprile 2012 il Garante ha presentato alla Camera dei deputati la sua prima Relazione al Parlamento.

Considerato che l'Autorità è stata istituita nel mese di luglio dell'anno 2011 e che il Garante è stato nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica solo in data 29 novembre 2011, tale Relazione ha assunto valore di "documento programmatico" comprensivo di priorità ed obiettivi strategici da perseguire a partire dall'esercizio 2012 e da realizzare nell'ambito della programmazione finanziaria del triennio 2012/2014.

2. Risultanze della gestione 2012.

Il conto finanziario 2012, redatto ai sensi dell'art. 18 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all'Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante n.1/2012 in data 15 ottobre 2012.

Il documento espone, per l'entrata e per la spesa, il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2012.

Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, nel'esercizio di riferimento.

Il conto finanziario 2012, in coerenza con il relativo documento previsionale, risulta impostato nel rispetto dei principi validi per il bilancio dello Stato dando la massima evidenza alla correlazione con le fonti di finanziamento che alimentano il bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, distintamente per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria.

Il dato relativo alla *capacità di spesa*, ovvero alle discrasie rilevabili fra somme stanziate e somme effettivamente impegnate sui capitoli di *consumi intermedi* e *investimenti,* oltre a risentire necessariamente

delle difficoltà legate all'avvio delle attività che hanno richiesto l'emanazione, in tempi ristrettissimi, di numerosi atti di organizzazione da parte del Garante ed alla definizione delle procedure di stipula della convenzione con l'Istituto cassiere, è stato condizionato dalla prospettiva, manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla fine di novembre, dopo circa un mese dall'approvazione del bilancio, di un trasferimento di sede, che ha indotto a sospendere le spese programmate per l'adeguamento dei locali di via della Ferratella in Laterano.

Le performances operative rivelano invece un elevato *indice di realizzazione finanziaria* derivante dal volume dei pagamenti in rapporto all'entità degli impegni di riferimento.

Si espongono di seguito le risultanze della gestione 2012 con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell'Autorità:

- SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE

L'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 riconosce al Garante un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro.

Poiché il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stato nominato con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, nel bilancio 2012, sui capitoli nn. 101, 102 e 103, sono state liquidate anche le competenze spettanti per il periodo relativo al 2011 da rimborsare alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne ha anticipato il pagamento. La variazione intervenuta in corso d'anno sul capitolo 102 è conseguenza dell'esatto accertamento del calcolo dei contributi previdenziali da parte dell'Ufficio che ne ha curato il pagamento.

- SPESE DI PERSONALE

Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati euro 141.684,41 e sono stati pagati euro 90.164,73.

Al 31 dicembre 2012, delle dieci unità di personale – incluso il dirigente non generale – previste dalla legge istitutiva, risultano complessivamente assegnate all'Ufficio dell'Autorità, in posizione di comando, nove unità: un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sei unità di personale del comparto ministeri, una del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri ed una appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Le relative spese attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per le risorse umane assegnate all'Ufficio, con decorrenze diverse nel corso dell'esercizio, nonché alle competenze fisse per l'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Sono stati istituiti nel corso della gestione i capitoli nn. 119, 120 e 121 per la corresponsione delle competenze fisse all'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto a carico dell'Autorità, in applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'Ufficio dell'Autorità al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza ha supportato l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento delle somme spettanti, successivamente rimborsate a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità.

Il Ministero dell'Interno ha anticipato il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Il Ministero dell'Interno ha anticipato altresì il pagamento delle competenze fisse all'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto a carico dell'Autorità, in applicazione del citato articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

- SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati euro 338.185,48. Di questi risultano pagati euro 308.537,60.

Come evidenziato, lo scarto rilevabile tra le somme stanziate e le somme effettivamente impegnate sui capitoli deputati all'acquisto dei beni e servizi necessari ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio discende dalla prospettiva, manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo circa un mese dall'approvazione del bilancio, di un trasferimento di sede, che ha indotto a sospendere le spese programmate per l'adeguamento dei locali di via della Ferratella in Laterano. Il trasferimento nella nuova sede di Via di Villa Ruffo n. 6 è di fatto avvenuto nel gennaio 2013.

Le ulteriori spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferite dalla legge n.112/2011.

Le continue occasioni di incontro con le alte cariche dello Stato e l'esigenza di partecipazione ad incontri internazionali hanno motivato l'istituzione del capitolo 149 "Spese di rappresentanza dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" con uno stanziamento di euro 500,00 di cui risultano impegnati euro 161,00.

Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che sovranazionale, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Autorità ha assicurato la partecipazione del Garante e/o del personale dell'Ufficio a conferenze ed incontri organizzati sul territorio su tematiche di comune interesse.

Al Garante e al personale inviato in missione per motivi di servizio sono state rimborsate le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in ragione delle trasferte.

Fino all'8 novembre 2012, data di assegnazione al Garante di un'autovettura in uso esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del DPCM 3 agosto 2012 e successive modificazioni, la mobilità del Garante per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti istituzionali è stata assicurata attraverso l'utilizzo di taxi e servizi di noleggio autovetture con conducente (ncc).

In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia (20 novembre 2012), è stata realizzata la prima campagna di comunicazione istituzionale dell'Autorità garante, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

- SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli stanziamenti previsti sui capitoli di investimenti erano finalizzati all'acquisto di beni mobili funzionali alle esigenze specifiche dell'Autorità, all'allestimento di spazi riservati all'ascolto dei minorenni nonché alla realizzazione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi, all'acquisto di software volti ad assicurare una gestione razionale, sicura ed efficiente delle informazioni e dei flussi documentali concernenti le diverse attività dell'Ufficio.

Anche per tale tipologia di spese, il significativo scostamento tra la previsione di euro 510.000 e l'effettivo impegno per euro 34.368,41 è riconducibile a quanto già rilevato in precedenza per i consumi intermedi: si è ritenuto opportuno rinviare gli investimenti programmati per dimensionarli ed adattarli alle necessità della nuova sede.

- FONDO DI RISERVA

Dal Fondo di riserva (capitolo n. 301) sono stati prelevati, con decreti del Garante, euro 7.302,84 destinati ad integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa nonché a dotare i capitoli di nuova istituzione, su motivata proposta del Coordinatore dell'Ufficio ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento.

Alla chiusura dell'esercizio 2012, sul Fondo di riserva si accertano disponibilità pari ad euro 439.271,21.

3. Dati finanziari

Entrata

Le risorse destinate all'Autorità per l'esercizio 2012, fissate in sede parlamentare in correlazione alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia", sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 ed ammontano a complessivi euro 1.098.888, di cui euro 200.000 a copertura degli oneri di natura obbligatoria ed euro 898.888 di quelli di funzionamento della struttura.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011 le predette risorse sono affluite nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 ed iscritte nella spesa nel Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate all'Autorità.

La dotazione sconta gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi di attuazione delle diverse manovre che si sono succedute nell'ultimo biennio che hanno determinato una importante riduzione delle risorse destinate alle spese rimodulabili delle Amministrazioni pubbliche e, pertanto, anche a quelle iscritte nel bilancio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli stanziamenti risultanti hanno subito gli obiettivi di risparmio disposti con il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con la legge di stabilità per il 2012 e, da ultimo, con il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

A fronte della dotazione di euro 1.500.000 prevista, "a decorrere" dal 2012, dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112/2011 per il funzionamento dell'Ufficio, al netto delle spese obbligatorie, le risorse affluite al bilancio dell'Autorità si sono attestate in euro 898.888.

Sono, inoltre, state assegnate, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento, le disponibilità accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli nn. 523 e 524 del Centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari ad euro 950.000,00.

Complessivamente, quindi, sul bilancio dell'Autorità, nel 2012, sono state **accertate entrate per euro 2.048.888,00, totalmente riscosse.**

Spesa

Il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno finanziario 2012 recava **previsioni iniziali di spesa** per complessivi **euro 2.048.888,00**.

Non essendosi verificate maggiori entrate in corso d'anno, il predetto importo corrisponde anche alle previsioni finali. Gli oneri derivanti dall'istituzione dei nuovi capitoli di spesa e gli incrementi degli stanziamenti di capitoli già presenti in bilancio sono stati coperti mediante prelevamenti dal Fondo di riserva, disposti dal Garante ai sensi dell'articolo 16 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168.

Il conto finanziario evidenzia, pertanto, le seguenti **risultanze gestionali di competenza**:

	Previsioni definitive (1)	Impegni (2)	Differenza (3)=(1)-(2)
Parte corrente	1.099.616,79	697.695,65	401.921,14
Conto Capitale	510.000,00	34.368,41	475.631,59
TOTALE	1.609.616,79	732.064,06	887.552,73

Sull'importo impegnato pari ad euro 732.064,06, sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 618.660,09; al 31 dicembre 2012 si determina, pertanto, un totale di **residui passivi** pari ad **euro 113.403,97** (di cui euro 81.167,56 sulla parte corrente ed euro 32.236,41 sul conto capitale).

All'importo di euro 887.552,73, relativo alle somme rimaste disponibili sui capitoli di spese correnti e di conto capitale, vanno aggiunti euro 439.271,21 rimasti al 31 dicembre 2012 sul capitolo 301 "Fondo di riserva", per cui l'**avanzo d'esercizio 2012** ammonta ad **euro 1.316.823,94** (vedi Tabella 1).

Del predetto avanzo, euro 500.000,00, sono stati utilizzati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DPCM n. 168/2012, per la formazione del bilancio di previsione 2013.

Una quota della restante parte verrà riportata, ex articolo 15 del DPCM n. 168/2012, in aggiunta alla competenza 2013 per la realizzazione degli obiettivi già pianificati, di cui il ritardo nella conclusione dell'iter di formazione del Regolamento non ha consentito il completamento, e che si prevede di realizzare pienamente nel corso del triennio 2013/2015, in coerenza con le finalità e gli obiettivi strategici definiti nel Documento programmatico per l'anno 2013, redatto dal Garante, ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, in data 29 novembre 2012.

Tabella 1

AVANZO DI ESERCIZIO 2012
(art. 15 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168)

	Prev. Definitive	Impegni	Economie
Parte corrente	**1.099.616,79**	**697.695,65**	**401.921,14**
- Garante	217.881,88	217.825,76	56,12
- Personale	182.396,91	141.684,41	.40.712,50
- Consumi intermedi	699.338,00	338.185,48	361.152,52
Parte capitale	**510.000,00**	**34.368,41**	**475.631,59**
-Investimenti	510.000,00	34.368,41	475.631,59
Somme non attribuibili	**439.271,21**	**-**	**439.271,21**
TOTALI	**2.048.888,00**	**732.064,06**	**1.316.823,94**

-

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012

Avanzo di esercizio 2012	**1.316.823,94**
Avanzo di esercizio anni precedenti	**-**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	**1.316.823,94**
Avanzo di amministrazione presunto utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2013	500.000,00 -
Da riportare in aggiunta alla competenza 2013 ex art. 15 del DPCM n. 168/2012:	
- Per programmi già definiti	222.841,00 -
- Per risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente (art. 43 legge n. 449/97 e art. 31 del CCNL)	7.701,00 -
Avanzo di amministrazione da trasferire al Fondo di riserva dell'esercizio 2013	**586.281,94**

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Situazione al 31 dicembre 2012

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
ATTIVITA'				
1) Altri beni mobili	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
Residui attivi	0,00	-	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	2.048.888,00	618.784,71	1.430.103,29
TOTALE ATTIVITA'	***0,00***	***2.065.938,00***	***618.784,71***	***1.447.153,29***
PASSIVITA'				
Residui passivi	0,00	113.404,00	0,00	113.404,00
TOTALE PASSIVITA'	***0,00***	***113.404,00***	***0,00***	***113.404,00***
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	***0,00***	***1.952.534,00***	***0,00***	***1.333.749,29***
Riepilogo				
Consistenza patrimoniale al 31/12/2012				**1.333.749,29**
Consistenza patrimoniale al 01/01/2012				**0,00**
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				**1.333.749,29**

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI							
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME PAGATE
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D. LGS N. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991,57	0,00
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,05	0,00
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,29	0,00
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,77	0,00
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME PAGATE
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE		
			IN +	IN -					
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,77	0,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,80	0,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,40	0,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART. 4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N. 168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,83	0,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68	0,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40	0,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI							
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME PAGATE
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00
Spese correnti								**81.167,56**	
201	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,41	0,00
Spese in conto capitali								**32.236,41**	
Totale								**113.403,97**	

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Missione 024: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Programma 007 *: Sostegno alla famiglia*

Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**2.048.888,00**	**0,00**	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**0,00**	**0,00**
1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.048.888,00	0,00	2.048.888,00	2.048.888,00	2.048.888,00	0,00	0,00
2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,18	0,00	123,82

Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Economie
SPESE	**2.048.888,00**	**0,00**	**2.048.888,00**	**732.064,06**	**618.660,09**	**113.403,97**	**1.316.823,94**
1. SPESE CORRENTI	1.092.313,95	7.302,84	1.099.616,79	697.695,65	616.528,09	81.167,56	401.921,14
2. SPESE IN CONTO CAPITALE	510.000,00	0,00	510.000,00	34.368,41	2.132,00	32.236,41	475.631,59
3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	446.574,05	-7.302,84	439.271,21	0,00	0,00	0,00	439.271,21
4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,18	2.876,18	0,00	123,82

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Maggiori o minori entrate
	ENTRATE	2.048.888,00	0,00	2.048.888,00	2.048.888,00	2.048.888,00	0,00	0,00
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.048.888,00	0,00	2.048.888,00	2.048.888,00	2.048.888,00	0,00	0,00
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"							
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza							
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	898.888,00	0,00	898.888,00	898.888,00	898.888,00	0,00	0,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
502	SOMME ASSEGNATE EX ARTICOLO 13, COMMA 4, DEL DPCM 20 LUGLIO 2012 N.168	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
	2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,18	0,00	123,82
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,18	0,00	123,82

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Economie
	SPESE	2.048.888,00	0,00	2.048.888,00	732.064,06	618.660,09	113.403,97	1.316.823,94
	1. SPESE CORRENTI	***1.092.313,95***	***7.302,84***	***1.099.616,79***	***697.695,65***	***616.528,09***	***81.167,56***	***401.921,14***
	FUNZIONAMENTO	1.092.313,95	7.302,84	1.099.616,79	697.695,65	616.528,09	81.167,56	401.921,14
	GARANTE							
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	181.860,99	0,00	181.860,99	181.807,43	181.807,43	0,00	53,56
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	19.347,88	1.214,84	20.562,72	20.562,72	20.562,72	0,00	0,00
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	15.458,17	0,00	15.458,17	15.455,61	15.455,61	0,00	2,56
	PERSONALE							
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	70.000,00	0,00	70.000,00	59.597,00	59.597,00	0,00	10.403,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	17.000,00	0,00	17.000,00	14.422,48	14.422,48	0,00	2.577,52
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.065,75	5.065,75	0,00	934,25
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	25.000,00	0,00	25.000,00	8.349,28	8.349,28	0,00	16.650,72
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.020,53	2.020,53	0,00	3.979,47
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2.100,00	0,00	2.100,00	709,69	709,69	0,00	1.390,31
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	23.991,57	0,00	23.991,57	23.991,57	0,00	23.991,57	0,00
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	5.566,05	0,00	5.566,05	5.566,05	0,00	5.566,05	0,00
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.039,29	0,00	2.039,29	2.039,29	0,00	2.039,29	0,00
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	11.000,00	0,00	11.000,00	6.222,77	0,00	6.222,77	4.777,23
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA		2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Economie
121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	CONSUMI INTERMEDI							
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.371,90	8.189,13	182,77	1.628,10
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.678,97	7.169,17	6.509,80	16.321,03
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00	0,00	300.000,00	197.109,00	193.358,00	3.751,00	102.891,00
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100.000,00	0,00	100.000,00	6.050,00	6.050,00	0,00	93.950,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	1.092,81	1.092,81	0,00	58.907,19
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	12.740,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.784,60	8.784,60	0,00	31.215,40
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.749,86	1.749,86	0,00	3.250,14
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	23.000,00	0,00	23.000,00	21.907,05	13.267,65	8.639,40	1.092,95
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	23.000,00	1.338,00	24.338,00	24.337,66	16.468,83	7.868,83	0,34
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	1.500,00	41.500,00	41.408,75	39.483,07	1.925,68	91,25
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	6.000,00	0,00	6.000,00	1.208,38	598,98	609,40	4.791,62
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	412,50	412,50	0,00	9.587,50
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.653,00	4.653,00	0,00	347,00
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA		500,00	500,00	161,00	0,00	161,00	339,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	***510.000,00***	***0,00***	***510.000,00***	***34.368,41***	***2.132,00***	***32.236,41***	***475.631,59***
	INVESTIMENTI	510.000,00	0,00	510.000,00	34.368,41	2.132,00	32.236,41	475.631,59
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	300.000,00	0,00	300.000,00	32.236,41	0,00	32.236,41	267.763,59

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Economie
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	150.000,00	0,00	150.000,00	2.132,00	2.132,00	0,00	147.868,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.SOMME NON ATTRIBUIBILI	***446.574,05***	-7.302,84	***439.271,21***	0,00	0,00	0,00	***439.271,21***
301	FONDO DI RISERVA	446.574,05	-7.302,84	439.271,21	0,00	0,00	0,00	439.271,21
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	***3.000,00***	***0***	***3000***	***2.876,18***	***2.876,18***	***0,00***	***123,82***
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,18	2.876,18	0,00	123,82

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELL'ESERCIZIO 2012

Il Collegio dei revisori dei conti, nel predisporre la presente relazione, fa preliminarmente presente che l'Autorità è stata istituita con legge n.112 del 2011 e che il Regolamento di organizzazione e contabilità è entrato in vigore il 14 ottobre 2012, data in cui l'Autorità ha potuto disporre delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per il funzionamento dell'Ufficio. La sede dell'Autorità era stata individuata, per l'anno 2012, nei locali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso l'edificio di via della Ferratella in Laterano n.51.

Il conto consuntivo si compone della relazione del Garante sulla gestione, del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e dello stato patrimoniale.

Sono stati prodotti ed inviati al Collegio dei revisori i seguenti documenti:

- Rendiconto finanziario
- Situazione amministrativa
- Stato patrimoniale
- Elenco dei residui attivi e passivi
- Bilancio di verifica per capitoli
- Formazione dell'avanzo
- Relazione del Garante

Il regolamento dell'amministrazione non prevede la redazione del conto economico.

Pianta organica

L'articolo 5 della legge istitutiva dell'Autorità, al comma 1, dispone che per il funzionamento dell'Amministrazione è istituito l'Ufficio dell'autorità garante composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di 10 unità. Al 31 dicembre 2012 risultano assegnate all'Autorità, in posizione di comando, 9 delle 10 unità di personale previste dalla normativa: 1 dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia proveniente dal Ministero dell'interno, 6 unità di personale provenienti dal comparto Ministeri, 1 unità proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e 1 appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con funzioni di autista del Garante. Per tutti le spese a carico dell'Autorità attengono al

trattamento accessorio, comprensivo degli oneri diretti e riflessi, tranne per l'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato per la quale è a carico dell'Autorità anche il trattamento fondamentale.

Variazioni di bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati integrati, mediante opportune variazioni di bilancio, i seguenti capitoli di spesa:

• Cap. 102 – Contributi previdenziali sull'indennità di carica del Garante	€	1.214,84
• Cap. 119 – trattamento economico fondamentale personale PS	€	2.100,00
• Cap. 120 – oneri previdenziali sul trattamento fondamentale PS	€	450,00
• Cap. 121 – oneri IRAP trattamento fondamentale PS	€	200,00
• Cap. 140 – spese per consulenti	€	1.338,00
• Cap. 142 – spese per oneri di mobilità	€	1.500,00
• Cap. 149 – spese di rappresentanza	€	500,00
TOTALE	**€**	**7.302,84**

mediante corrispondente riduzione di somme afferenti al Cap. 301 – Fondo di riserva.

Il Collegio verifica che le variazioni corrispondono a quelle deliberate in corso d'anno.

Gestione di competenza

Dall'esame dei dati della gestione di competenza risulta il seguente quadro finanziario:

Somme accertate	€	2.048.888,00
Somme impegnate	€	732.064,06
Avanzo di competenza	**€**	**1.316.823,94**

La gestione di competenza si chiude con un avanzo finanziario di 1,316 milioni di euro.

In particolare, con riferimento al Cap. 140 'Spese per consulenti ed esperti', il Collegio richiama l'attenzione dell'Autorità sulla necessità che i conferimenti degli incarichi di consulenza, anche gratuita, siano adottati tenendo conto dei principi di trasparenza e pubblicità. Nello specifico, si auspica che tali contratti, sia nella fase costitutiva che dopo il conferimento, vengano pubblicati sul sito web per gli adempimenti consequenziali. Inoltre, si ritiene utile segnalare che le

consulenze debbano essere conferite per attività non ordinarie, mentre alle attività ordinarie occorre far fronte con le competenze e le professionalità interne all'Autorità.

In merito alle spese impegnate sul cap. 142 'Spese per oneri di mobilità' si rileva che le stesse ammontano a circa il 6% delle spese correnti. Trattasi di spese relative alla mobilità del Garante cui, ai sensi del DPCM del 3 agosto 2012, è stata assegnata a far data dal 8 novembre 2012 un'autovettura in uso esclusivo per le esigenze di servizio con un unico autista. Si fa presente, anche alla luce della vigente normativa in materia di misure di contenimento di finanza pubblica, che non è consentito utilizzare, in via ordinaria, il servizio di noleggio di autovetture con conducente (ncc) poiché la mobilità del Garante per esigenze di servizio è già garantita attraverso la disponibilità dell'autovettura ad esso assegnata. Laddove dovesse verificarsi la necessità di assicurare il servizio di mobilità nel caso di indisponibilità dell'autovettura di servizio ovvero dell'autista è opportuno ricorrere ai buoni taxi. L'autovettura a noleggio con conducente può trovare giustificazione solo laddove più conveniente per l'Amministrazione. Si invita, altresì, l'Amministrazione a dotarsi di registro di percorrenza nel quale risultino i percorsi effettuati.

Gestione finanziaria dell'esercizio

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1/1/2012	**€**	**00,00**
Somme riscosse:		
in conto competenza	€	2.048.888,00
in conto residui	€	00,00
Pagamenti eseguiti:		
in conto competenza	€	618.660,09
in conto residui	€	00,00
Fondo cassa al 31/12/2012	**€**	**1.430.227,91**
Residui attivi al 31/12/2012	€	00,00
Residui passivi al 31/12/2012	€	113.403,97
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	**€**	**1.316.823,94**
Estratto conto BNL al 31.12.2012	**€**	**1.434.103,29**

Il Collegio ha verificato i dati riportati nella situazione amministrativa ed ha accertato che l'ammontare delle somme riscosse e delle somme pagate nell'esercizio 2012 sia in c/competenza che in c/residui trova riscontro nel rendiconto finanziario in esame e nel giornale di cassa. Il fondo cassa, risultante dal giornale di cassa, non coincide con quello risultante dalla situazione amministrativa per un importo pari a 123,82 euro in quanto tale importo risulta contabilizzato

come quota parte di pagamento relativo a prelievo da carta di credito prepagata ed in parte come residuo della stessa e risulta registrato nel registro delle minute spese. Il fondo cassa risultante dai registri contabili non coincide con l'estratto conto della banca per euro 3.785,38 imputabili per euro 4.000 ad un mandato emesso dall'Amministrazione ma non andato a buon fine e per euro 123,82 relativi a quanto sopra espresso.

L'avanzo di amministrazione risulta pari a € 1.316.823,94. L'avanzo vincolato ammonta a euro 230.542,00 di cui euro 222.841,00 per programmi già definiti e euro 7.701,00 per incentivazione produttività personale. La parte disponibile rimanente, pari a euro 1.086.281,94, di cui euro 586.281,94 affluirà nel Fondo di riserva.

Situazione dei residui

L'articolo 19 del Reg. di organizzazione del Garante stabilisce che l'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi è effettuato con l'approvazione del conto finanziario.

Il Collegio verifica che non ci sono residui attivi relativi all'esercizio finanziario 2012, anno di istituzione dell'Autorità, e che i residui passivi ammontano a € 113.403,97 e sono interamente relativi all'esercizio 2012. Tale ammontare coincide con le risultanze dei libri contabili.

Stato patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Amministrazione espone una consistenza al 31/12/2012 pari a 1.333.747,29 euro.

Vincoli di finanza pubblica

Le norme di contenimento di finanza pubblica previste dalle leggi finanziarie e dai decreti taglia spese impongono alle amministrazioni pubbliche il rispetto di operare entro determinati limiti di spesa nonché il versamento delle economie al bilancio dello Stato.

Le più recenti misure di contenimento di finanza pubblica sono state disposte con dl 78/2010, dl 98/2011 e dl 138/2011 cui si aggiungono quelle di cui al dl 95/2012 e alla legge di stabilità 2013.

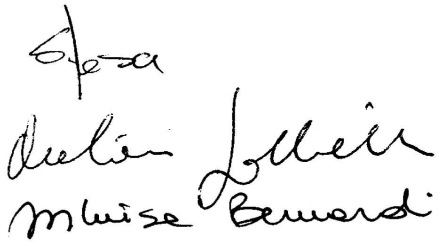
Nonostante l'Autorità non sia tenuta per l'esercizio 2012 e per quello 2013 al versamento di alcuna somma al bilancio dello Stato, in assenza del parametro di riferimento in base al quale

stabilire i limiti di spesa avendo cominciato a funzionare nel novembre 2012, si raccomanda comunque all'Amministrazione di operare nel rispetto delle norme di contenimento.

Conclusioni

Il Collegio, verificata la conformità dei dati esposti in bilancio con quelli delle scritture contabili, riscontrati la regolarità delle spese e il rispetto dei limiti di stanziamento assegnati esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2012. Si consiglia, peraltro, all'Amministrazione di chiudere a fine esercizio il registro minute spese e trasferire con reversale le disponibilità nel fondo cassa.

Roma, 16 aprile 2013



13A04981

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2013.

Modifiche ai regolamenti 2 gennaio 2008, n. 10, 18 febbraio 2008, n. 14, 4 agosto 2008, n. 26 e 10 marzo 2010, n. 33. (Provvedimento n. 5).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 10 bis relativo alla «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza» (c.d. «preavviso di rigetto»);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006, n. 2 di «Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP» ed in particolare l'art. 8 sul preavviso di rigetto;

Visto il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10, concernente la «Procedura di accesso all'attività assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare l'art. 17;

Visto il Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008, n. 14, concernente la «Definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare gli articoli 6, 10, 20 e 33;

Visto il Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008, n. 26, concernente le «Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VII (Assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III (Partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare l'art. 12;

Visto il Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010, n. 33, concernente «l'Accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209», ed in particolare gli articoli 14, 100, 104, 113 e 126 nonché l'art. 30 in relazione al richiamo all'art. 4 anziché all'art. 14;

Considerato che i richiamati articoli dei Regolamenti ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, del 18 febbraio 2008 n. 14, del 4 agosto 2008 n. 26 e del 10 marzo 2010 n. 33 disciplinano - con riferimento ai rispettivi procedimenti - la fattispecie del c.d. «preavviso di rigetto»;

Ritenuto di modificare, per esigenze di uniformità rispetto a quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche alla luce dei connessi orientamenti giurisprudenziali, l'art. 17 del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, gli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008 n. 14, l'art. 12 del Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008 n. 26 e gli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 17 del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10

1. L'art. 17 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con «interrompe».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 6, 10, 20 e 33 del Regolamento ISVAP del 18 febbraio 2008, n. 14

1. L'art. 6 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

2. L'art. 10 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

3. L'art. 20 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

4. L'art. 33 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 del Regolamento ISVAP del 4 agosto 2008, n. 26

1. L'art. 12 è modificato come segue: al comma 4, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe» e la parola «riprende» è sostituita con le parole «inizia nuovamente».

Art. 4.

Modifiche agli articoli 14, 30, 100, 104, 113 e 126 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010, n. 33

1. L'art. 14 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

2. L'art. 30 è modificato come segue: al comma 1, le parole «all'art. 4» sono sostituite con le parole «all'art. 14»;

3. L'art. 100 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

4. L'art. 104 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

5. L'art. 113 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe»;

6. L'art. 126 è modificato come segue: al comma 3, la parola «sospende» è sostituita con la parola «interrompe».

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2013

Per il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

13A05136

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2013.

Modifiche alla tabella allegata al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006. (Provvedimento n. 6).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006 n. 2 recante «Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP», ed in particolare la Tabella allegata;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IVASS approvato dal Consiglio nella seduta del 24 aprile 2013, come modificato nella seduta del 5 giugno 2013;

Ritenuta l'opportunità di sostituire la Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, adeguandola alle modifiche recate dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IVASS;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Sostituzione della Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006

1. La Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 è sostituita dalla Tabella allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 10 giugno 2013.

Roma, 9 maggio 2013

Per il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO

Legenda: Nell'ambito dello schema di cui sotto, il codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, viene di seguito denominato, in forma abbreviata, "Cod. ass.". In particolare, le prime due colonne dello schema indicano, rispettivamente, il numero e l'oggetto del procedimento.

La terza colonna individua la norma di riferimento. Tale ultima, laddove relativa al codice delle assicurazioni, viene così di seguito rappresentata:

- *un solo asterisco (*) indica le norme previgenti al codice ancora applicabili fino all'emanazione della regolamentazione attuativa del codice stesso;*
- *un doppio asterisco (**) indica le norme del codice, di carattere innovativo o incompatibili con la disciplina previgente, applicabili solo a partire dall'emanazione della relativa regolamentazione attuativa;*
- *l'assenza di asterisco individua le norme del codice già in vigore dal 1° gennaio 2006.*

La quarta colonna indica l'unità organizzativa, ovvero il Servizio cui è assegnato il procedimento.

L'ultima colonna individua il termine di conclusione del procedimento. Il riferimento normativo, accanto al termine, indica che lo stesso è previsto espressamente dalle norme di legge ivi richiamate.

Tabella sostituita dal provvedimento IVASS n. 10 del 4 giugno 2013 .

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	artt. 13 e 14 Cod. ass. * *artt. 7, 8, 9, 9 bis, 10, 12, 13, 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 9, 10, 11, 11 bis, 12, 14, 15, 17, 18, 20 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28 Cod. ass. * *artt. 81, 82, 83, 84, 86 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 93, 94, 95, 96, 98, 100 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175 (cfr. d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).*		90 gg.
2	Autorizzazione all'esercizio	artt. 58, 59 e 60 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	* *artt. 17, 18 , 37, 38 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*		ass.)
3	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	art. 15 Cod. ass. * *art. 15, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28, comma 6, Cod. ass. * *art. 85 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 97 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, e art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175* (*cfr.* d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).		90 gg
4	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	art. 59 bis Cod. ass. * *artt. 17 e 37 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)
5	Comunicazione ad autorità di	art.16 e art. 17, commi 1, 2, 3,	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 1, Cod.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		ass.)
6	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività	art. 16 e art. 17, comma 5, Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
7	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	art. 18 e art. 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass. * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. (art. 19, comma 1, Cod. ass.)
8	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	art. 19, comma 4, Cod. ass. (*cfr* art. 17, comma 5, Cod. ass.) * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
9	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	art. 21 Cod. ass. * *art. 49 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 60 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
10	Divieto/nulla osta, nei confronti di	art. 22 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	impresa con sede legale in Italia, di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	** art. 48 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 59 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		
11	Comunicazione, nella assicurazione malattia, delle tabelle di frequenza della malattia e degli altri dati statistici pertinenti	art. 20 Cod. ass. ** art. 56 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Studi e Gestione Dati	20 gg.
12	Autorizzazione all'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale	art. 38, comma 4, Cod. ass. ** artt. 26, comma 5, e 29, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 27, comma 5, e 30 comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
13	Autorizzazione alla localizzazione degli attivi in uno Stato terzo	art. 38, comma 6, Cod. ass. ** art. 26, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 27, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
14	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi	art. 44, comma 4, Cod. ass. ** art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 2); art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 9).*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
15	Autorizzazione all'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari (modifiche dei documenti che ne regolano l'emissione)	art. 45, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), Cod. ass. * *art. 34, comma 2, lett. a, comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
16	Autorizzazione al rimborso anticipato dei prestiti subordinati	art. 45, comma 2, lett. e), commi 4, 5, 6, Cod. ass. * *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d .lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
17	Approvazione del piano che indica le modalità ed i mezzi per il mantenimento delle condizioni di solvibilità per i prestiti subordinati a scadenza fissa	art. 45, comma 3, Cod. ass. * *art. 34, comma 3, d. lgs 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
18	Autorizzazione al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari	art. 45, comma 8, lett. b), Cod. ass. ** art. 34 d. lgs.17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
19	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	art. 51 Cod. ass. ** artt. 91 e 92 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 104 e 105 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
20	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 10% del capitale dell'impresa (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg. (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
21	Autorizzazione alle partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese	art. 79 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
22	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 10% del capitale dell'impresa (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg. (art. 84, comma 3, art. 68, comma 5, Cod. ass.)

n.	**procedimento**	**norma di riferimento**	**unità organizzativa**	**termine**
23	Interpello sulla nota informativa	** art. 186 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg (art. 186 Cod. ass.)
24	Approvazione delle modifiche allo statuto	art. 196 Cod. ass. * *art. 9, comma 4, e art. 37, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 11, comma 4, e art. 40, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
25	Approvazione delle modifiche al programma di attività	art. 197 Cod. ass. * *art. 37, comma 4, e art. 94, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 40, comma 4, e art. 107, comma 3, d. lgs.17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
26	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione italiane e di Stati terzi	artt. 198 e 200 Cod. ass. * *artt. 64 e 104 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 75 e 118 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
27	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione	artt. 201, commi 1, 2 3, e 6, Cod. ass. * *art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
28	Autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
29	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
30	Divieto di operazioni infragruppo rilevanti soggette a comunicazione preventiva	art. 216, comma 2, Cod. ass. * *art. 9, comma 2, d .lgs. 17 febbraio 2001 n. 239.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	20 gg. (art. 216, comma 2, Cod. ass.)
31	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
32	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
33	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
34	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione, dell'attuario revisore e degli attuari incaricati vita e r.c.auto	art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
37	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3	art. 234, comma 7, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
38	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	art. 236, comma 2, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
39	Proroga del periodo di inizio attività o di prosecuzione della stessa	art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
40	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
41	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
42	Autorizzazione, per le imprese multiramo, all'utilizzo, per l'una e per l'altra gestione, degli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile	art. 348, comma 3, Cod. ass. ** art. 21, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
43	Esame in via preventiva delle linee di credito nei confronti di società del gruppo di appartenenza a determinate condizioni	art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 25/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	20 gg.
44	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 86/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
45	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs n. 206/2005	art. 67 noves decies, comma 1, d.lgs. n. 206/2005	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg.
46	Approvazione della fusione tra gestioni separate o tra fondi interni	art. 33 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
47	Affidamento in outsourcing dell'attività di revisione interna	Regolamento ISVAP n. 20/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

FASI PROCEDIMENTALI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	art. 23 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg. (art. 23, comma 3, Cod. ass.)
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	art. 24 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	20 gg.
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'art. 23, intende apportare all'attività in regime di stabilimento	art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg.
4	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	art. 199 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg.
5	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass. ** art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
6	Parere per la COVIP, alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.

In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Iscrizione e reiscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. * *artt . 4, 5, 6, 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *artt. 4, 5, 6, 7, 11, commi 3 e 4, legge 28 novembre 1984 n. 792.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
2	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (istanza di parte)	art. 113, comma 1, lett. b), e commi 2 e 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. a) e art. 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punto 1), legge 28*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
		novembre 1984 n. 792.		
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri (istanza di parte)	** art. 116, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	30 gg. (art. 6 direttiva 2002/92/CE)
4	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro unico agli intermediari assicurativi e riassicurativi	** art. 109, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. PROCEDIMENTI DI VIGILANZA, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E CAUTELARI

PROCEDIMENTI

1	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo	art. 76, comma 2, Cod. ass. * *art 39, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 42, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	
2	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	art. 81, comma 3, art. 229, comma 1, art. 221, comma 3, lett. a), art. 239, art. 275, comma 1, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
3	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	art. 81, comma 3, art. 230, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Conferimento dell'incarico ad altro attuario revisore e determinazione del corrispettivo in caso di inadempimento da parte della società di revisione	art. 105, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
5	Revoca dell'incarico all'attuario revisore	artt. 105, comma 2, e 323, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
6	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	art. 240, art. 241, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
7	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
8	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
9	Nomina, revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	art. 233, commi 1 e 2, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
10	Nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta amministrativa)	artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
11	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti (conflitto di interessi tra gli organi delle procedure e le società del	art. 280, comma 2, ultimo periodo, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	gruppo assicurativo)			
12	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 225, comma 1, art. 226, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
13	Divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 3, lett. b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
14	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
15	Richiesta di un piano di risanamento	art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
16	Richiesta di un piano di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
17	Richiesta di un piano di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	art. 227, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
18	Richiesta di immediati interventi atti ad eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta	art. 227, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
19	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	art. 221, comma 3, lett. c), art. 222, comma 4, art. 225, comma 2, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
20	Richiesta di un piano di risanamento finanziario	art. 223 Cod. ass. * *art. 51 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 7);* *art. 64 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
		175, come modificato dal d. lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 16).		
21	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi	art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	
22	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	art. 182, comma 6, e art. 184 Cod. Ass.	Servizio Tutela del Consumatore	
23	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	art. 32, comma 4, Cod. ass. * *art. 22, comma 4 e art. 96 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	
24	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
25	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68, comma 7, art. 70 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
26	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di rassicurazione	art. 81, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
27	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 70, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
28	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 70, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
29	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
30	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 75, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
31	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	art. 67 novies decies, comma 3, d. lgs. n. 206/2005	Servizio Tutela del Consumatore	

FASI PROCEDIMENTALI

1	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca parziale della autorizzazione	artt. 242, 243 e 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
2	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa	art. 81, comma 3, art. 242, comma 4, art. 243 e art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	art. 81, comma 3, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264 e art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
4	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
5	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
6	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
7	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico e di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
8	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di proroga dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70	art. 74 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 74, comma 2, Cod. ass.)
2	Impugnativa della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni rilevanti privi dei requisiti di onorabilità	** art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 77, comma 3, Cod. ass.)
3	Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di impresa di assicurazione e di riassicurazione	art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 102, comma 4, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.
In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	art. 113, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), comma 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punti 2), 3), 4), 5), 6) e comma 2, legge 28 novembre 1984, n. 792.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	artt. 71 e 72 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
3	Procedimento disciplinare a carico degli intermediari assicurativi o dei periti assicurativi	artt. 329, 330, 331 Cod. ass. **art. 19 legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 10 legge 28 novembre 1984, n. 792; art. 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166.*	Ufficio Consulenza Legale	
4	Sospensione o divieto di ulteriore svolgimento dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera	** art. 116, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	prestazione di servizi in caso di violazione delle norme di interesse generale			

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

A. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1	Concorsi pubblici	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	365 gg. dalla data di scadenza dl bando
2	Assunzioni con contratto a tempo determinato di personale non appartenente alla carriera dirigenziale	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Gestione Risorse	180 gg. dalla pubblicazione del bando di selezione
3	Assunzioni con contratto a tempo determinato di dirigenti	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
4	Assunzione di personale di cui alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)	legge 12 marzo 1999 n. 68	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dal nulla osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro
5	Promozioni alla qualifica o livello superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
6	Prova integrativa di esame per il passaggio alla carriera superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
7	Procedimento disciplinare	art. 23 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	termini previsti dall'art. 23 del regolamento del personale
8	Nomina della Commissione di disciplina	art. 22 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
9	Sospensione cautelare	artt. 24 e 25 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg. dalla delibera del Consiglio (art. 24 regolamento del personale) 15 gg. dalla conoscenza del procedimento penale (art. 25 del regolamento del personale
10	Concessione di congedi facoltativi	art. 37, comma 1, regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
11	Collocamento in aspettativa	art. 38 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
12	Congedi retribuiti per eventi e cause particolari	all F. regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	7 gg.
13	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	all F. regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	10 gg.
14	Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 (verifica iniziale)	art. 33 legge 5 febbraio n. 104 all F. del regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
15	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale	art. 14 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
16	Rilascio di atti di assenso a cessioni del quinto e deleghe di pagamento	d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	Servizio Gestione Risorse	45 gg.
17	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni	artt. 52 e 53 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
18	Cessazione dal servizio per decadenza, per dispensa, per destituzione	artt. 54, 55 e 56 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	120 gg.
19	Riconoscimento di anzianità	legge 24 maggio 1970 n. 336	Servizio Gestione Risorse	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	convenzionali	art. 30 regolamento del personale		
20	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPDAP)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Gestione Risorse	90 gg.
21	Consegna al dipendente della modulistica per il trattamento pensionistico (INPS)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
22	Riscatti e ricongiunzioni	legge 3 maggio 1967 n. 315 d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184 legge 7 febbraio 1979 n. 29 legge 27 ottobre 1988 n. 482 legge 5 marzo 1990 n. 45	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
23	Liquidazione anticipo generale TFR	art. 2120 codice civile art. 59 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
24	Liquidazione anticipo TFR per congedi parentali	art. 7, comma 1, legge 8 marzo 2000 n. 53 all. F regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
25	Pubblicazione del Ruolo di anzianità	art. 50 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
26	Riconoscimento di forme di flessibilità dell'orario di lavoro al fine di svolgere attività di volontariato	art. 17 legge 11 agosto 1991 n. 266 art. 71 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
27	Riammissione in servizio del dipendente cessato dal rapporto	art. 57 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
	di impiego			

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

B. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA'

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Procedimenti di gara nazionale per l'acquisizione di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	120 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
2	Procedimenti di gara comunitaria per l'acquisizione di beni o servizi	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	1 anno dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
3	Altri procedimenti concorsuali per l'acquisto di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	120 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
4	Appalto di opere pubbliche	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	1 anno dalla data di scadenza di presentazione delle offerte

13A05137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Comunicazione della liquidazione della società di Gibilterra De Vert Insurance Company Limited operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di vigilanza di Gibilterra (FSC) ha comunicato che in data 25 febbraio 2013 la Suprema Corte di Gibilterra ha disposto la messa in liquidazione della società De Vert Insurance Company Limited operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami 14 Credito, 15 Cauzioni e 16 Perdite pecuniarie ed ha nominato liquidatori della società i sig.ri Colin Vaughan e Charles Bottaro della Pricewaterhouse-Coopers Limited con sede in Gibilterra, International Commercial Centre, Casemates Square (tel. +350 20073520, fax +350 20048267, e-mail charles.a.bottaro@gi.pwc.com).

13A05139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale di decreti con i quali si ripartiscono, fra le regioni, le risorse assegnate per le annualità 2010, 2011 e 2012.

Si rende noto che in data 13 febbraio 2013 sono stati emessi i D.I. 106/Segr. D.G./2013, D.I. 107/Segr. D.G./2013, D.I. 108/Segr. D.G./2013 con i quali si ripartiscono, fra le Regioni, le risorse assegnate ex art. 6, comma 6, legge n. 53/2000 per le annualità 2010, 2011 e 2012.

I citati decreti sono reperibili sul sito www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale.

13A05141

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-139) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130615

€ 1,00